



Roma, 03.01.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200000013/AG
Oggetto: D.L. 172/2021 Adempimenti obbligo vaccinale – chiarimenti del Ministero

Circolare n. 13429
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il Ministero ha fornito riscontro ad una serie di quesiti posti dalle Federazioni degli Ordini soggetti agli adempimenti di cui al D.L. 172/2021 in materia di obbligo vaccinale

Con nota del 28.12.2021 (cfr all. 1) il Ministero della Salute ha fornito riscontro a quanto richiesto dalle Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie, con nota del 30 novembre u.s. (cfr all. 2), circa alcune delle principali criticità interpretative sorte con l'applicazione della normativa contenuta nell'art. 4 del D.L. 44/2021 come modificato dal D.L. 172/2021.

Nel rinviare ad una attenta lettura della nota ministeriale, si evidenzia in sintesi quanto precisato dal Dicastero.

Iscritti già sospesi in forza delle disposizioni precedentemente vigenti (quesito 1)

L'accertamento concerne tutti gli iscritti, ivi inclusi coloro che siano già destinatari di un provvedimento di sospensione da parte delle aziende sanitarie locali ai sensi della normativa previgente.

Comunicazione riferimenti datore di lavoro – richiesta nell'invito ad adempiere (quesito 2)

Il Ministero ha condiviso la proposta delle Federazioni circa la possibilità di chiedere direttamente all'interessato di fornire i dati del proprio datore di lavoro in occasione dell'invito ad adempiere.

Invio comunicazione sospensione alle autorità e agli enti ai sensi art. 49, comma 2, del DPR 221/1950 (quesito 3)

Il Ministero ha escluso che gli Ordini siano tenuti ad inviare la comunicazione anche agli enti di cui all'art. 49, comma 2, del DPR 221/1950, in quanto gli atti di accertamento non hanno natura disciplinare.

Produzione documentazione che esclude sospensione (quesito 4)

Viene chiarito che l'adempimento di cui al comma 3, dell'art. 1, capoverso Art. 4, del D.L. 172/2021 si riferisce alla richiesta da parte dell'Ordine di esibizione della documentazione comprovante la eseguita vaccinazione o la prenotazione della stessa (a seconda dei casi, prima dose, seconda dose, dose di richiamo) nei confronti di coloro che, all'atto di accertamento mediante la Piattaforma, non siano risultati in regola con la normativa vigente.

Ove l'interessato non produca la documentazione richiesta, ivi inclusa l'eventuale prenotazione della vaccinazione, nei termini e con le modalità previste, verrà adottato il provvedimento di sospensione. Tale sospensione produrrà effetto fino a che non risulti completato il ciclo vaccinale primario o, per coloro che lo abbiano già completato da più di cinque mesi, fino alla somministrazione della dose di richiamo.

Il professionista ha la possibilità di evitare la sospensione anche solo presentando la richiesta di prenotazione; per poter riprendere l'esercizio della professione, invece, non potrà limitarsi ad esibire tale prenotazione.

Pertanto:

- il professionista temporaneamente sospeso per non avere effettuato il ciclo vaccinale primario dovrà completare quest'ultimo;
- il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, dovrà dimostrare l'avvenuta somministrazione di tale dose.

Verifica avvenuta vaccinazione (quesito 5)

Il Ministero concorda sull'opportunità di ricollegare l'obbligo di provvedere alla cancellazione dell'annotazione ad un riscontro tramite la Piattaforma.

Dalle informazioni acquisite dall'Ufficio legislativo del Ministero della salute e dalla competente Direzione generale della digitalizzazione e dei sistemi informativi, risulta che le funzionalità di verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale sono operative; tali funzionalità consentono di verificare l'avvenuta vaccinazione anche da parte dei soggetti sospesi dall'esercizio della professione.

Iscrivendi (quesito 6)

L'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce un requisito anche per l'iscrizione all'albo da parte del professionista. Da parte degli Ordini, il riscontro dovrà avvenire mediante acquisizione dei certificati vaccinali dagli iscrivendi, avendo cura di adottare adeguate misure per la custodia e la sicurezza dei dati relativi alla salute in essi contenuti.

Successivamente all'iscrizione, gli Ordini, in sede di verifica, procederanno all'interrogazione della Piattaforma.

Per quanto riguarda *“l'adempimento dell'obbligo vaccinale con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora elasso, al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose”* il Ministero ha chiarito che nelle more della somministrazione della dose di richiamo, laddove non sia ancora decorso il termine minimo per l'effettuazione della stessa, potrà certamente avvenire l'iscrizione all'Albo, fermo restando l'onere dell'Ordine di verificare successivamente

l'intervenuta somministrazione della dose di richiamo. Al riguardo il Ministero ha precisato che le funzionalità della Piattaforma segnaleranno in sede di verifica da parte delle Federazioni, l'eventuale variazione dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione.

Vaccinazione effettuata all'estero

Il Ministero ha infine chiarito che, laddove dalla verifica mediante la Piattaforma dovesse risultare l'inadempimento dell'obbligo, l'Ordine dovrà richiedere ai professionisti che esercitano all'estero la documentazione eventualmente attestante l'avvenuta vaccinazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie straniere e verificare che siano rispettati i presupposti indicati dal Dicastero con riguardo all'eventuale somministrazione dei vaccini non autorizzati dall'EMA.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)



Prot. n. 1495/2021

Roma, 30 novembre 2021

Al Direttore generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della Salute
dott.ssa Rossana Ugenti

Oggetto: adempimenti ex art. 1 del DL 26 novembre 2021, n. 172.

Gentile dott.ssa Ugenti,

all'esito di un incontro tenutosi tra le Federazioni e gli Ordini nazionali soggetti agli adempimenti di cui all'art. 4 del DL 44/2021, come sostituito dall'art. 1 del DL 26 novembre 2021, n. 172, sono emersi alcuni dubbi interpretativi che abbiamo reputato opportuno sottoporre alla Sua attenzione, avendo ben chiara l'importanza di un'applicazione della norma omogenea sul territorio, così da garantire il più efficace conseguimento dei suoi scopi e scongiurare, per quanto possibile, il prevedibile contenzioso che ne seguirà.

In attesa delle circolari ministeriali cui la norma subordina alcuni suoi ambiti applicativi, sin da subito illustriamo, *summa capita*, i principali aspetti su cui, a nostro parere, è urgente ottenere un chiarimento.

*

1. In primo luogo, posto che l'art. 1 sostituisce integralmente l'art. 4, DL 44/2021 - modificando profondamente tanto gli ambiti applicativi originariamente contemplati dalla norma quanto il procedimento finalizzato all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - non è chiaro se gli iscritti eventualmente già sospesi in forza delle disposizioni precedentemente vigenti debbano essere sottoposti sin da subito all'accertamento circa il rispetto dell'obbligo nei termini che esige la nuova formulazione del comma 1 ovvero se sia necessario attendere l'esaurimento della originaria sospensione, che la norma fissava al 31 dicembre 2021.

La prima opzione si lascerebbe prediligere poiché scongiurerebbe il rischio di soluzioni di continuità della sospensione, così evitando, anche per pochi giorni, il contatto del professionista non vaccinato con il pubblico, obiettivo quest'ultimo che, senza dubbio, la norma si prefigge.

Si chiede, pertanto, conferma dell'interpretazione proposta.

*

2. Il comma 4 impone agli Ordini professionali, accertato l'inadempimento all'obbligo vaccinale, di darne comunicazione, oltre che all'interessato, anche al datore di lavoro per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente.

Gli Ordini, tuttavia, non sono in possesso di tale ultima informazione.

Per superare il problema, la soluzione operativa emersa durante l'incontro sarebbe quella di chiedere direttamente all'interessato di fornire l'informazione in occasione dell'invito a produrre la documentazione di

cui al comma 3, se del caso ammonendo sulla ricaduta disciplinarmente rilevante della dichiarazione omessa, errata o reticente.

È una soluzione che ci pare di buon senso ma che, ferme restando le ulteriori conseguenze a carico del professionista, anche penali, presta comunque il fianco a un'elusione della norma, soprattutto in caso di omesso riscontro.

Si ritiene, pertanto, di suggerire sin da ora una revisione della norma, in sede di conversione del decreto legge, che imponga la comunicazione al datore di lavoro solo "*ove noto*".

In ogni caso, qualora l'interessato abbia omesso di indicare il datore di lavoro a cui l'Ordine avrebbe dovuto comunicare l'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale, si chiede di indicare se la predetta comunicazione al possa (o, addirittura, debba) essere disposta nell'eventualità in cui sia il datore di lavoro stesso a chiedere all'Ordine competente l'informazione sul mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale di un proprio dipendente, in forza di documentazione comprovante l'effettiva sussistenza di un rapporto lavorativo in essere.

Si chiede, pertanto, conferma della soluzione e dell'interpretazione proposte.

*

3. Ci si è, inoltre, chiesti se la comunicazione della sospensione debba essere inviata, oltre che all'interessato e all'eventuale datore di lavoro, anche alle autorità e agli enti cui vengono inviate le sospensioni ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

La natura espressamente non disciplinare della sospensione sembrerebbe escluderlo, tenuto conto che il citato art. 49 del DPR 221 del 1950 si riferisce esclusivamente ai provvedimenti di sospensione (e di radiazione) adottati all'esito di un procedimento disciplinare.

Si chiede, pertanto, conferma dell'interpretazione proposta.

*

4. Il comma 3, al penultimo e all'ultimo periodo, stabilisce che, qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti la vaccinazione, l'Ordine "*invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale*".

Sembrerebbe di capire, pertanto, che la produzione della richiesta di vaccinazione impedisca la sospensione dall'albo a meno che l'interessato ometta di documentare, entro i tre giorni successivi alla vaccinazione, la relativa certificazione.

Tuttavia non è, in primo luogo, chiaro se anche la prenotazione della prima dose abbia l'effetto di inibire la sospensione dall'albo (cosa che sembrerebbe stridere con la *ratio* della norma di scongiurare il contatto del professionista non vaccinato con il pubblico) oppure se la norma si riferisca alla seconda o alla terza dose.

Sembra, in ogni caso, porsi un problema di coordinamento con il comma 5, ai sensi del quale la sospensione dall'albo resta efficace fino alla comunicazione "*del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo*". La norma, dunque, è molto chiara nel riservare a queste due sole eventualità l'effetto di far venir meno la sospensione già disposta, non anche alla prenotazione della vaccinazione. Il terzo comma, invece, sembrerebbe precludere all'Ordine la possibilità di disporre la sospensione in caso di presentazione della richiesta di vaccinazione *tout court*.

Si chiede, pertanto, di fornire l'interpretazione alla quale adeguarsi.

*

5. Il comma 5, poi, ricollega - come detto - la perdita di efficacia della sospensione alla “comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.

Non è chiaro, tuttavia, quale sia la forma minima che la comunicazione da parte dell’interessato debba avere (se, ad esempio, debba essere accompagnata dalla certificazione di avvenuta vaccinazione), il che può condurre a meccanismi di elusione della norma, ferme restando le conseguenze - anche penali - a carico dell’interessato. Anche in questo caso sarebbe opportuno che, in sede di conversione del decreto, si ricollegasse l’obbligo di provvedere alla cancellazione dell’annotazione a un riscontro tramite Piattaforma nazionale-DGC.

Ulteriore problema da risolvere riguarda il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente poiché sembra di capire che l’Ordine non possa disporre la cancellazione dell’annotazione di sospensione fino a quando non abbia avuto notizia che anche il datore di lavoro sia stato messo a conoscenza dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Anche in questo caso è quanto mai opportuno chiarire entrambi tali aspetti.

*

6. Il comma 6, infine, stabilisce che l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito per l’iscrizione.

In questo caso non è chiaro quale sia il meccanismo di accertamento dell’obbligo, poiché i nuovi iscritti, fino alla domanda, non erano tenuti a vaccinarsi.

Si chiede, pertanto, di capire se l’interrogazione della Piattaforma nazionale-DGC possa riguardare anche gli interessati che abbiano proposto domanda di iscrizione (soluzione che, da un punto di vista operativo, appare da prediligere largamente) ovvero se sia necessario acquisire un certificato vaccinale. Si chiede, inoltre, di chiarire se per i neo-iscritti l’adempimento vaccinale possa ritenersi assolto anche solo con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora elasso, al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose.

*

Consapevoli dei molteplici e pressanti impegni istituzionali del Ministero si confida comunque in un riscontro a breve in considerazione della necessità di fornire tempestivamente agli Ordini Territoriali indicazioni chiare ed univoche, ai fini della corretta applicazione della normativa in oggetto volta a tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

Cordiali saluti.

**Il Presidente
CNOP**

David Lazzari



**La Presidente
FNCF**

Nausicaa Orlandi



**Il Presidente
FNOMCeO**

Filippo Anelli



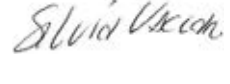
**La Presidente
FNOPI**

Barbara Mangiacavalli



**La Presidente
FNOPO**

Silvia Vaccari



**La Presidente
FNO TSRM e PSTRP**

Teresa Calandra



**Il Presidente
FNOVI**

Gaetano Penocchio



**Il Presidente
FOFI**

Andrea Mandelli



**Il Presidente
ONB**

Vincenzo D’Anna





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 5- Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/5/

Ministero della Salute
DGPROF

0068503-P-28/12/2021



482708224

Alla Federazione Nazionale Ordini dei Medici-
Chirurghi e Odontoiatri

segreteria@pec.fnomceo.it

segreteria@fnomceo.it

presidenza@fnomceo.it

Alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani

posta@pec.fofi.it

posta@fofi.it

Alla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

info@fnovi.it

info@pec.fnovi.it

Al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

info@psy.it

segreteria@pec.psypec.it

Alla Federazione Nazionale Ordini professioni
Ostetriche

presidenza@pec.fnopo.it

presidenza@fnopo.it

segreteria@fnopo.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione.

federazione@tsrm.org

federazione@pec.tsrm.org

Alla Federazione Nazionale Ordini Professioni
infermieristiche

federazione@cert.fnopi.it

federazione@fnopi.it

All'Ordine Nazione dei Biologi

protocollo@peconb.it

segreteria@onb.it

Alla Federazione Nazionale Ordini Chimici e Fisici

segreteria@chimicifisici.it

segreteria@pec.chimici.it

OGGETTO: Adempimenti degli Ordini ex articolo 1 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172.
Riscontro richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento alle note prot. n. 1495/2021 del 30 novembre u.s. e prot. n. 1501/2021 del 1° dicembre u.s., con le quali codeste Federazioni nazionali hanno chiesto alla scrivente chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riguardo agli adempimenti che dovranno essere posti in essere, in attuazione della citata normativa, dagli Ordini territoriali di appartenenza.

In merito alle singole problematiche sollevate nelle predette note, la scrivente Direzione ha effettuato appositi approfondimenti che sono stati sottoposti alle valutazioni dell'Ufficio legislativo al fine di acquisire il parere, che è stato formulato con nota prot. LEG n. 7964 del 21/12/2021.

Per quanto concerne i quesiti formulati con la citata nota del 30 novembre u.s., si rappresenta quanto segue.

In relazione al **quesito n.1**, si fa presente che il richiamato articolo 4, al comma 3, recita *"Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre"*.

Pertanto, così come prospettato nel parere dell'Ufficio legislativo anzidetto *"è necessario che gli Ordini procedano ad un accertamento generale e automatizzato in ordine alla situazione vaccinale dei singoli iscritti, così come comprovata dal possesso della specifica certificazione verde. Tale accertamento, quindi, concerne tutti gli iscritti ivi inclusi coloro che siano già destinatari di un provvedimento di sospensione ai sensi della norma previgente"*.

Relativamente al **quesito n. 2**, su parere conforme dell'Ufficio legislativo, la scrivente Direzione ritiene di poter condividere la proposta di codeste Federazioni di chiedere direttamente all'interessato di fornire i riferimenti del proprio datore di lavoro in occasione dell'invito a produrre la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa"* nei termini previsti dal comma 3 del nuovo articolo 4.

Per quanto concerne il **quesito n. 3**, tenuto conto che gli atti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottati dagli Ordini territoriali, da cui discende l'immediata sospensione dall'esercizio professionale, non hanno natura disciplinare, questa Direzione, nel concordare con l'interpretazione proposta da codeste Federazioni, è dell'avviso che le relative comunicazioni non dovranno essere inviate anche agli enti di cui all'articolo 49 del DPR 221 del 1950.

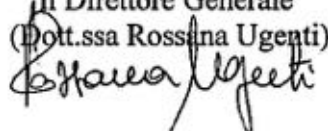
Relativamente al **quesito n. 4** l'Ufficio legislativo ha chiarito che *"l'adempimento di cui al comma 3 si riferisce alla richiesta da parte dell'Ordine di esibizione della documentazione comprovante la eseguita vaccinazione o la prenotazione della stessa (a seconda dei casi, prima dose, seconda dose, dose di richiamo) nei confronti di coloro che, all'atto di accertamento mediante la Piattaforma nazionale DGC, non siano risultati in regola con la normativa vigente. Ove l'interessato non produca la documentazione richiesta, ivi inclusa l'eventuale prenotazione della vaccinazione, nei termini e con le modalità previste, verrà adottato il provvedimento di sospensione. Tale sospensione, ai sensi del comma 5, produrrà effetto fino a che non risulti completato il ciclo vaccinale primario o, per coloro che abbiano già completato il ciclo primario da più di cinque mesi, fino alla somministrazione della dose di richiamo. Non si ravvisa, quindi, una incongruenza tra il comma 3 e il comma 5. Quest'ultimo prevede una condizione più pregnante per la cessazione dell'efficacia della sospensione, rispetto a quella richiesta per evitare che la stessa sospensione sia comminata. In altri termini, nella prima fase del "contraddittorio", il legislatore offre all'interessato la possibilità di mettersi in regola con l'obbligo vaccinale, consentendogli di evitare la sospensione anche solo presentando la richiesta di prenotazione. Viceversa, nell'eventualità in cui il professionista abbia deciso di non fruire di tale possibilità oppure non si sia sottoposto effettivamente alla vaccinazione prenotata nel successivo termine di venti giorni e sia incorso per questo nella sospensione, per poter riprendere l'esercizio della professione non potrà più limitarsi ad esibire la prenotazione. In particolare, ai fini che qui rilevano: - il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario dovrà completare quest'ultimo; - il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, dovrà dimostrare l'avvenuta somministrazione di tale dose."*

Per quanto riguarda il **quesito n. 5**, tenuto conto anche del parere reso dall'Ufficio legislativo ha rappresentato che si concorda con codeste Federazioni circa la necessità di un riscontro della certificazione, tramite la Piattaforma nazionale DGC. A tal riguardo, si rappresenta che, dalle informazioni acquisite dall'Ufficio legislativo dalla competente Direzione generale della digitalizzazione e dei sistemi informativi, risulta che le funzionalità di verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale sono operative; tali funzionalità consentono di verificare l'avvenuta vaccinazione anche da parte dei soggetti sospesi dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

Relativamente al **quesito n. 6**, considerato che in base a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4 la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, si ritiene, sulla base anche del parere espresso dall'Ufficio legislativo che l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce un requisito anche per l'iscrizione all'albo da parte del professionista. Da parte degli Ordini il riscontro dovrà avvenire mediante acquisizione dei certificati vaccinali dagli iscrivendi, avendo cura di adottare adeguate misure per la custodia e la sicurezza dei dati relativi alla salute in essi contenuti. Successivamente all'iscrizione, gli Ordini, in sede di verifica, procederanno all'interrogazione della Piattaforma nazionale DGC". Inoltre, con riferimento all'ulteriore questione posta da codeste Federazioni *"di chiarire se per i neo-iscritti l'adempimento vaccinale possa ritenersi assolto anche con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora elasso, al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose"*, si è dell'avviso, su conforme parere dell'Ufficio legislativo, che nelle more della somministrazione della dose di richiamo, laddove non sia ancora decorso il termine minimo per l'effettuazione della stessa, potrà certamente avvenire l'iscrizione all'albo, fermo restando l'onere dell'Ordine di verificare successivamente l'intervenuta somministrazione della dose di richiamo. Al riguardo, si precisa che le funzionalità della piattaforma nazionale DGC segnaleranno in sede di verifica da parte delle Federazioni nazionali, l'eventuale variazione dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione.

Per quanto concerne la richiamata nota del 1° dicembre u.s., relativamente al quesito n.1, ad avviso dell'Ufficio legislativo *"il vuoto normativo lamentato dalle Federazioni è superato dalla intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 299 del 17 dicembre 2021, del DPCM che ha introdotto nel DPCM 17 giugno 2021 il Capo III-bis, dedicato ai controlli sull'adempimento dell'obbligo vaccinale"*.

Per quanto riguarda il quesito n. 2, secondo quanto rappresentato dall'Ufficio legislativo "....., laddove dalla verifica mediante la piattaforma nazionale DGC dovesse risultare l'inadempimento dell'obbligo, l'Ordine, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dovrà richiedere ai professionisti che esercitano all'estero la documentazione eventualmente attestante l'avvenuta vaccinazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie straniere e verificare che siano rispettati i presupposti indicati dal Ministero della salute con riguardo all'eventuale somministrazione dei vaccini non autorizzati dall'EMA (cfr. in particolare la circolare DGPREV 50269 del 4 novembre u.s.)".

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Rossina Ugenti)


Referente:
Dott.ssa Carla Cilfone
Tel. 06.59943884
email: c.cilfone@sanita.it 